

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento, si definiscono come:

- a) “strutture abitative di emergenza” (di seguito: SAE) i complessi adibiti a civile abitazione realizzati ai sensi dell’articolo 1 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016;
- b) “moduli abitativi provvisori rurali di emergenza” (di seguito: MAPRE) i moduli individuati dall’articolo 3, comma 1, dell’Ordinanza n. 399 del 10 ottobre 2016 del Capo del Dipartimento della Protezione civile;
- c) “esercenti l’attività di vendita” gli esercenti che svolgono le attività di cui al TIUC, comma 4.1, lettere g), h), i), s), t) e u) (di seguito: esercenti l’attività di vendita).

Articolo 2

Soggetti beneficiari delle agevolazioni

2.1 Le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento si applicano alle utenze del servizio idrico integrato e ai clienti finali titolari di forniture di energia elettrica e gas naturale e gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate:

- a) attive, alla data del 24 agosto 2016, nei Comuni di cui all'allegato 1 al d.l. 189/16 colpiti dagli eventi sismici;
- b) attive, alla data del 26 ottobre 2016, nei Comuni di cui all'allegato 2 al d.l. 189/16 colpiti dagli eventi sismici ad eccezione delle utenze e delle forniture site nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, fatto salvo quanto disposto dalla successiva lettera e);
- c) site nelle SAE, ovvero nei MAPRE, ivi incluse le utenze e le forniture relative ai servizi generali delle suddette strutture;
- d) diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), b), e c), site in altri Comuni delle regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 e successivi e attive alla data di tali eventi, su richiesta dei soggetti che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata;
- e) diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a) b), c) e d) site nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e attive alla data di tali eventi, su richiesta dei soggetti che dichiarino l'inagibilità del

fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000 con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti;

- f) diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), ed e), su richiesta dell'utente che pur avendo la residenza o il domicilio in Comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 e 2 al d.l. 189/16, abbia subito, a causa degli eventi sismici del 24 agosto e successivi, gravi danni alla propria abitazione e sia pertanto in grado di dimostrare l'inagibilità parziale o totale della stessa e il nesso di causalità con i menzionati eventi comprovato da apposita perizia asseverata.
- 2.2 Le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento si applicano, in linea con quanto disposto dalla disciplina normativa primaria:
- automaticamente per le utenze e i clienti finali di cui al precedente comma 2.1, lettere a), b) e c);
 - su richiesta del soggetto interessato per le utenze e i clienti finali di cui al precedente comma 2.1, lettere d), e) ed f).
- 2.3 Le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento sono riconosciute per un periodo pari a x mesi decorrenti dal 24 agosto 2016 ovvero dal 26 ottobre 2016, nei limiti previsti nel Titolo II e Titolo III e con l'eccezione di quanto previsto al successivo Articolo 13.
- 2.4 Le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento sono cumulabili con il *bonus* elettrico e il *bonus* gas.
- 2.5 Le agevolazioni previste per il servizio idrico integrato disciplinate dal presente provvedimento sono cumulabili con le eventuali agevolazioni locali approvate dal soggetto competente.
- 2.6 I gestori del SII e le imprese di distribuzione sono tenuti ad applicare alle utenze domestiche di cui al comma 2.1 per tutta la durata delle agevolazioni la tariffa applicata per il medesimo servizio alle utenze domestiche residenti.
- 2.7 Di norma ciascun soggetto beneficiario può godere delle agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento in tanti punti di fornitura quanti erano:
- a) quelli attivi alla data del 24 agosto 2016 nei Comuni di cui all'allegato 1 al d.l. 189/16 colpiti dagli eventi sismici;
 - b) quelli attivi alla data del 26 ottobre 2016 nei Comuni di cui all'allegato 2 al d.l. 189/16 colpiti dagli eventi sismici.
- 2.8 In deroga a quanto previsto al precedente comma 2.7, nel caso in cui le utenze e i clienti finali di cui al comma 2.1, lettere a), b) d) ed e), siano allocati in unità immobiliari inagibili, il soggetto titolare può godere delle agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento sia in relazione alle utenze e alle forniture

site nelle suddette unità immobiliari, sia in relazione alle utenze e alle forniture di cui al precedente comma 2.1, lettere c) ed f).

Articolo 3

Modalità di ottenimento delle agevolazioni non automatiche

- 3.1 I soggetti di cui al precedente comma 2.1, lettera e), ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui agli articoli 5, 6, 8, 9, 11 e 26 e, ove necessario, di cui ai commi 7.3, 7.6, 10.1, 10.4, 27.1 e 27.4 presentano all' esercente la vendita di energia elettrica, di gas naturale e al gestore del servizio idrico integrato istanza per usufruire delle suddette agevolazioni, fornendo i seguenti documenti:
- a) copia dell'atto di certificazione dell'Autorità comunale competente, o di equivalente documentazione, sullo stato di inagibilità della originaria unità immobiliare nella titolarità del cliente finale, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, attestante l'inagibilità dell'originaria unità immobiliare nella titolarità del medesimo cliente finale;
 - b) autocertificazione che, in relazione al punto di fornitura asservito all'unità immobiliare di cui alla lettera a), non sono state richieste agevolazioni per altri punti di fornitura, né da parte del soggetto richiedente, né da parte di altri soggetti che alla data del 24 agosto 2016, ovvero del 26 ottobre 2016, risiedevano nell'unità immobiliare di cui alla precedente lettera a);
 - c) elementi identificativi del contratto, ivi inclusa la tipologia del contratto medesimo, rispettivamente, di fornitura di energia elettrica, di gas naturale e del servizio idrico relativo all'unità immobiliare di cui alla precedente lettera a);
 - d) eventuale autocertificazione che l'unità immobiliare di cui alla precedente lettera a) è la casa di residenza;
 - e) l'autocertificazione di aver risieduto alla data del 24 agosto 2016 ovvero del 26 ottobre 2016 nella medesima unità immobiliare, qualora il soggetto richiedente sia diverso dal titolare delle utenze nell'unità immobiliare di cui alla precedente lettera a).
- 3.2 I soggetti di cui al precedente comma 2.1, lettere d) e f), ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui agli articoli 5, 6, 8, 9, 11 e 26 e, ove necessario, di cui ai commi 7.3, 7.6, 10.1, 10.4, 27.1 e 27.4 presentano all' esercente la vendita di energia elettrica, di gas naturale e al gestore del servizio idrico integrato istanza per usufruire delle suddette agevolazioni producendo:
- i documenti di cui al precedente comma 3.1, lettere a), b), c), d), e);

- copia della perizia asseverata che dimostri il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
- 3.3 L'esercente la vendita di energia elettrica o di gas naturale trasmette le istanze di cui al precedente comma 3.1 e 3.2, contestualmente alla richiesta di disattivazione/riattivazione del punto di fornitura ove rilevante, all'azienda distributrice competente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle medesime, ai fini di attivare le agevolazioni di cui agli articoli 5, 6, 8 e 9 e, ove necessario, di cui ai commi 7.3 e 10.1. La relativa documentazione sarà messa a disposizione dall'esercente la vendita all'impresa distributrice su richiesta di quest'ultima.
 - 3.4 L'impresa distributrice di cui al precedente comma 3.3 e il gestore del servizio idrico integrato di cui ai commi 3.1 e 3.2 verificano che il punto di fornitura relativo all'unità immobiliare di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2, fosse attivo alla data del 24 agosto 2016, ovvero 26 ottobre 2016; l'impresa distributrice comunica l'esito della suddetta verifica all'esercente la vendita entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al precedente comma 3.3.
 - 3.5 Ai fini della verifica di cui al precedente comma 3.4, gli esercenti e i gestori di cui al medesimo comma 3.4 richiedono, ove necessario, la collaborazione degli analoghi esercenti e gestori competenti nel territorio ove è ubicata l'unità immobiliare di cui ai precedenti commi 3.1, lettera a), e 3.2.
 - 3.6 Nel caso in cui l'agibilità dell'unità immobiliare di cui ai precedenti commi 3.1, lettera a), e 3.2, sia ripristinata prima della scadenza di cui al precedente comma 2.3, i soggetti di cui al comma 2.1, lettere d), e), f), ne danno comunicazione entro 30 (trenta) giorni all'esercente la vendita di energia elettrica, di gas naturale ed al gestore del servizio idrico integrato.
 - 3.7 L'esercente la vendita di energia elettrica e di gas naturale di cui al precedente comma 3.6 trasmette, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento, la comunicazione di cui al medesimo comma 3.6 all'azienda distributrice competente che provvede a sospendere, in riferimento all'utenza di cui al precedente comma 2.1, lettere d), e), f), le agevolazioni di cui agli articoli 5, 6, 8 e 9 entro il primo giorno di ricevimento della medesima comunicazione.
 - 3.8 Il gestore del servizio idrico integrato provvede a sospendere entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 3.6 le agevolazioni di cui all'Articolo 26.

Titolo II DISPOSIZIONI PER IL SETTORE ELETTRICO E PER IL SETTORE GAS

Articolo 4

Disposizioni per gli esercenti il servizio di distribuzione e vendita

- 4.1 È fatto obbligo agli esercenti l'attività di vendita di pubblicare, sul proprio sito internet entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, un'informativa in merito alle agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento.
- 4.2 È fatto obbligo agli esercenti la vendita di energia elettrica, di gas naturale e di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate su ogni fattura in cui vengono applicate le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento, di informare il cliente:
 - a) di essere titolare di agevolazione;
 - b) sulla scadenza delle agevolazioni.
- 4.3 È fatto altresì obbligo agli esercenti la vendita di energia elettrica, di gas naturale e di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate di fornire, almeno una volta all'anno, un dettaglio sulle modalità di calcolo delle agevolazioni applicate ai sensi del presente provvedimento secondo modalità definite dai medesimi esercenti.
- 4.4 Entro il 31 maggio 2017 l'impresa distributrice provvede a fatturare all'esercente la vendita di energia elettrica, e di gas naturale i conguagli relativi ai servizi erogati successivamente al 24 agosto 2016 e al 26 ottobre 2016 oggetto delle agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento e già fatturati al medesimo esercente. L'impresa distributrice di gas naturale informa inoltre l'esercente la vendita, almeno tramite PEC e contestualmente all'emissione della predetta fattura, dell'applicazione delle agevolazioni ai clienti finali interessati specificando inoltre i punti di riconsegna per i quali le agevolazioni stesse hanno trovato applicazione.

Articolo 5

Agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica per le utenze domestiche

- 5.1 Con riferimento alle utenze di energia elettrica di cui al comma 2.1, appartenenti alla tipologia di cui al comma 2.2, lettera a), del TIT, nel periodo dal 24 agosto 2016 al xx ovvero dal 26 ottobre 2016 al xy:
 - a) le componenti τ_1 , τ_2 , τ_3 , di cui al comma 30.1, lettere a), b), e c) e 30.2, lettere a), b), e c), del TIT, sono applicate in misura ridotta del xx%;
 - b) le componenti tariffarie A e UC di cui al comma 39.1 del TIT, sono applicate in misura ridotta del xx%.

- 5.2 Con riferimento alle medesime utenze di energia elettrica di cui al comma 2.1, appartenenti alla tipologia di cui al comma 2.2, lettera a), del TIT, nel periodo dal 24 agosto 2016 al yx ovvero dal 26 ottobre 2016 al yy:
- a) le componenti τ_1 , τ_2 , τ_3 , di cui al comma 30.1, lettere a), b), e c) e 30.2, lettere a), b), e c), del TIT, sono applicate in misura ridotta del xx%;
 - b) le componenti tariffarie A e UC di cui al comma 39.1 del TIT, sono applicate in misura ridotta del xx%.
- 5.3 Al fine dell'applicazione dei corrispettivi disciplinati dal TIT e delle agevolazioni di cui ai precedenti commi 5.1 e 5.2, le utenze di energia elettrica di cui al comma 2.1, lettera c), con l'eccezione delle utenze adibite ai servizi generali, sono trattate come le utenze di cui al comma 31.1 del TIT.
- 5.4 Al fine dell'applicazione dei corrispettivi disciplinati dal TIT e delle agevolazioni di cui ai precedenti commi 5.1 e 5.2, le utenze di energia elettrica di cui al comma 2.1, lettere c), d), e) ed f) per punti di fornitura diversi da quelli originari, appartenenti alla tipologia di cui al comma 2.2, lettera a), del TIT, qualora presentino l'autocertificazione di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2, e abbiano una potenza impegnata fino a 3 kW, sono trattate come le utenze di cui al comma 31.1 del TIT.

Articolo 6

Agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica per le utenze non domestiche

- 6.1 Con riferimento alle utenze di energia elettrica di cui al comma 2.1, appartenenti alla tipologia di cui al comma 2.2, lettere d), f), g), h) e i), del TIT, nel periodo dal 24 agosto 2016 al xx ovvero dal 26 ottobre 2016 al xy:
- a) la componente tariffaria TRAS, di cui al comma 7.1 del TIT, si applica in misura ridotta del xx%;
 - b) le componenti della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione, di cui al comma 9.3 del TIT, si applicano in misura ridotta del xx%;
 - c) le componenti tariffarie MIS, di cui al comma 12.1 del TIME si applicano in misura ridotta del xx%.
- 6.2 Con riferimento alle utenze di energia elettrica di cui al comma 2.1, appartenenti alla tipologia di cui al comma 2.2, lettere d), f), g), h) e i), del TIT, nel periodo dal 24 agosto 2016 al yx ovvero dal 26 ottobre 2016 al yy:
- a) la componente tariffaria TRAS, di cui al comma 7.1 del TIT, si applica in misura ridotta del xx%;
 - b) le componenti della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione, di cui al comma 9.3 del TIT, si applicano in misura ridotta del xx%;

- c) le componenti tariffarie MIS, di cui al comma 12.1 del TIME si applicano in misura ridotta del xx%.

Articolo 7

Agevolazioni per il servizio di connessione per la fornitura di energia elettrica

- 7.1 Le nuove connessioni in bassa tensione, con un limite massimo di 6 kW di potenza contrattualmente impegnata, destinate all'alimentazione delle SAE ovvero dei MAPRE, sono effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente:
 - a) alle prestazioni regolate dal Titolo II e dal comma 28.1 del TIC, ivi compresi i contributi in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi dell'impresa distributrice;
 - b) agli eventuali contributi in quota fissa all' esercente la vendita per le prestazioni relative all'attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo o alla voltura/subentro.
- 7.2 Le nuove connessioni in bassa tensione, con un limite massimo di 30 kW di potenza contrattualmente impegnata, per utenze relative ai servizi generali delle SAE organizzati in strutture di carattere condominiale sono effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente alle prestazioni e contributi di cui al precedente comma 7.1, lettere a) e b).
- 7.3 Per le utenze domestiche di cui al comma 2.1, per punti di fornitura diversi da quelli originari, le nuove connessioni in bassa tensione, con un limite massimo di 3 kW di potenza contrattualmente impegnata, ovvero le volture o i subentri che si rendessero necessari, sono effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente alle prestazioni e contributi di cui al precedente comma 7.1, lettere a) e b).
- 7.4 Per le connessioni di cui ai precedenti commi 7.1, 7.2 e 7.3, le imprese distributrici non applicano al richiedente quanto previsto al comma 12.2 del TIC.
- 7.5 Le disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze elettriche e gas nelle SAE, ovvero dei MAPRE sono effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente:
 - a) alle prestazioni regolate dal comma 28.1 del TIC;
 - b) agli eventuali contributi in quota fissa all' esercente la vendita.
- 7.6 Per le utenze domestiche di cui al comma 2.1, la disattivazione del punto di fornitura originario richiesta dal cliente finale e la sua successiva riattivazione sono effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente alle prestazioni e contributi di cui al precedente comma 7.1, lettere a) e b).

Articolo 8

Agevolazioni tariffarie per la fornitura di gas naturale per le utenze domestiche

- 8.1 Con riferimento alle utenze di gas naturale di cui al comma 2.1, appartenenti alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera a), del TIVG, nel periodo dal 24 agosto 2016 al xx ovvero dal 26 ottobre 2016 al xy:
- a) le componenti τ_1 e τ_3 , di cui al comma 40.3, lettere a) e b), della RTDG, sono applicate in misura ridotta del xx%;
 - b) le componenti RE, RS e UG1, di cui al comma 40.3, lettere d), e) ed f) della RTDG, sono applicate in misura ridotta del xx%.
- 8.2 Con riferimento alle utenze di gas naturale di cui al comma 2.1, appartenenti alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera a), del TIVG, nel periodo dal xx al zz ovvero xy al ww:
- a) le componenti τ_1 e τ_3 , di cui al comma 40.3, lettere a) e b), della RTDG, sono applicate in misura ridotta del xx%;
 - b) le componenti RE, RS e UG1, di cui al comma 40.3, lettere d), e) ed f) della RTDG, sono applicate in misura ridotta del xx%.

Articolo 9

Agevolazioni tariffarie per la fornitura di gas naturale per le utenze non domestiche

- 9.1 Con riferimento alle utenze di gas naturale di cui al comma 2.1, diverse da quelle di cui al precedente comma 8.1, nel periodo dal 24 agosto 2016 al xx ovvero dal 26 ottobre 2016 al xy:
- a) le componenti τ_1 e τ_3 , di cui al comma 40.3, lettere a) e b), della RTDG, sono applicate in misura ridotta del xx%;
 - b) le componenti GS, RE, RS e UG1, di cui al comma 40.3, lettere c), d), e) ed f) della RTDG, sono applicate in misura ridotta del xx%.
- 9.2 Con riferimento alle utenze di gas naturale di cui al comma 2.1, diverse da quelle di cui al precedente comma 8.1, nel periodo dal xx al zz ovvero yy al ww:
- a) le componenti τ_1 e τ_3 , di cui al comma 40.3, lettere a) e b), della RTDG, sono applicate in misura ridotta del xx%;
 - b) le componenti GS, RE, RS e UG1, di cui al comma 40.3, lettere c), d), e) ed f) della RTDG, sono applicate in misura ridotta del xx%.

Articolo 10

Agevolazioni per il servizio di attivazione per la fornitura di gas naturale

- 10.1 Per l'allacciamento e l'attivazione della fornitura di gas naturale alle SAE, ai MAPRE ovvero le nuove connessioni, le vulture o i subentri che si rendessero necessari per le utenze domestiche di cui al comma 2.1, per punti di fornitura diversi da quelli originari, sono posti pari a zero i corrispettivi previsti dall'Articolo 82 della RTDG nonché gli altri contributi applicati sulla base delle

rispettive prassi commerciali, dalle imprese distributrici, in coerenza con quanto contemplato nei titoli concessori/affidamento in base ai quali la medesima impresa distributtrice svolge il servizio ed eventualmente dagli esercenti la vendita.

- 10.2 Per le prestazioni di cui al precedente comma 10.1, le imprese distributrici non possono richiedere contributi al soggetto realizzatore delle unità immobiliari di cui al medesimo comma 10.1.
- 10.3 Le disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze di gas naturale nelle SAE ovvero MAPRE sono effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente ai corrispettivi previsti dall'Articolo 82 della RTDG.
- 10.4 Per le utenze domestiche di cui al comma 2.1, per la disattivazione del punto di fornitura originario richiesta dal cliente finale e la sua successiva riattivazione, sono posti pari a zero i corrispettivi previsti dall'Articolo 82 della RTDG.

Articolo 11

Agevolazioni tariffarie per la fornitura di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate

- 11.1 Con riferimento alle utenze di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate di cui al comma 2.1, che rispettano i requisiti di cui al comma 64.3 della RTDG, nel periodo dal 24 agosto 2016 al xx ovvero dal 26 ottobre 2016 al xy, le componenti *ot1* e *ot3* e $\tau 1$ (mis) di cui all'Articolo 65.3, della RTDG, sono applicate in misura ridotta del xx%.
- 11.2 Con riferimento alle utenze di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate di cui al comma 2.1, che rispettano i requisiti di cui al comma 64.3 della RTDG, nel periodo dal xx al zz ovvero xy al ww, le componenti *ot1* e *ot3* e $\tau 1$ (mis) di cui all'Articolo 65.3, della RTDG, sono applicate in misura ridotta del xx%.
- 11.3 Con riferimento alle utenze di gas diversi dal naturale connesse a reti canalizzate che non rientrano nell'ambito di applicazione della RTDG gli esercenti applicano una riduzione di spesa calcolata applicando una percentuale pari a x% della spesa mensile per utente prima delle imposte nel periodo dal 24 agosto 2016 al xx, ovvero dal 26 ottobre 2016 al yy e pari a y% nel periodo dal xx al zz e dal yy al ww.

Articolo 12

Agevolazioni per il servizio di attivazione per la fornitura di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate

- 12.1 Per l'allacciamento e l'attivazione della fornitura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate alle SAE ovvero MAPRE per permanenza temporanea ovvero le nuove connessioni o le volture o i subentri che si rendessero necessarie per le utenze di cui al comma 2.1, relativamente ad un punto di fornitura diverso

da quello originario, sono posti pari a zero i corrispettivi normalmente applicati, sulla base delle rispettive prassi commerciali, dalle imprese distributrici in coerenza con quanto contemplato nei titoli concessori/affidamento in base ai quali la medesima impresa distributtrice svolge il servizio.

- 12.2 Per le prestazioni di cui al precedente comma 12.1, le imprese distributrici non possono richiedere contributi al soggetto realizzatore delle unità immobiliari di cui al medesimo comma 12.1.
- 12.3 Le disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze di gas naturale nelle SAE ovvero nei MAPRE sono effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente ai corrispettivi normalmente applicati, sulla base delle rispettive prassi commerciali, dalle imprese distributrici in coerenza con quanto contemplato nei titoli concessori/affidamento in base ai quali la medesima impresa distributtrice svolge il servizio.

Articolo 13

Agevolazioni tariffarie per la fornitura di gas naturale ai clienti allacciati direttamente alla rete di trasporto

- 13.1 Con riferimento ai punti di riconsegna di gas naturale che alimentano clienti finali direttamente allacciati alla rete regionale di trasporto regionale, di cui al comma 2.1, con l'esclusione dei soggetti che esercitano attività di produzione termoelettrica, negli anni 2017 e 2018:
- a) il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali (CRr), di cui al comma 8.1 della RTTG, è applicato in misura ridotta del xx%;
 - b) le componenti tariffarie GST e RET, di cui al comma 23.1, lettere e) ed f), della RTTG, sono applicate in misura ridotta del xx%.
- 13.2 Le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento applicate dalle imprese di trasporto agli utenti del servizio di trasporto del gas naturale sono trasferite ai clienti finali direttamente allacciati destinatari delle medesime agevolazioni.

Articolo 14

Modalità di pagamento delle fatture oggetto di sospensione dei termini di pagamento

- 14.1 Gli importi relativi alle forniture di energia elettrica, di gas naturale e di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate contabilizzati nelle fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi, o di cui è sospesa l'emissione ai sensi del punto 1 delle deliberazioni 474/2016/R/com e 618/2016/R/com, sono rateizzati secondo i criteri di cui al presente Articolo, tenendo conto delle agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento.
- 14.2 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 14.8, la rateizzazione delle fatture di cui al precedente comma 14.1 è automaticamente effettuata, senza il pagamento di interessi a carico del cliente finale.

- 14.3 Il pagamento delle rate, non cumulabili e di importo costante, avviene:
- a) con una periodicità pari alla periodicità di fatturazione ordinariamente applicata al cliente finale;
 - b) in base a rate non inferiori a euro 20 (venti);
 - c) per un periodo pari a 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data della comunicazione di cui al comma 14.8, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 14.4.
- 14.4 Qualora l'importo delle rate, calcolato secondo quanto disposto al comma 14.3, lettere a) e b), risulti inferiore a euro 20 (venti), il periodo di rateizzazione di cui al comma 14.3 lettera c), può essere ridotto non oltre il tempo minimo necessario per soddisfare la condizione di cui al comma 14.3 lettera b).
- 14.5 Nel caso in cui il contratto di fornitura preveda la fatturazione congiunta di energia elettrica e gas, potranno essere cumulate in una unica fattura sia la rata per il servizio elettrico che la rata per il servizio gas.
- 14.6 È fatta salva la facoltà per il cliente finale di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata, e all'esercente la vendita del mercato libero di offrire, in modo non discriminatorio, condizioni di rateizzazione migliorative per il cliente finale.
- 14.7 Entro il termine del sesto mese successivo alla fine del periodo di sospensione di cui all'Articolo 3 della deliberazione 810/2016/R/com:
- a) l'esercente la vendita che abbia sospeso l'emissione delle fatture provvede all'emissione di un'unica fattura relativa agli importi non fatturati che tenga conto delle agevolazioni previste dal presente provvedimento;
 - b) l'esercente la vendita che non abbia sospeso l'emissione delle fatture, sospendendone esclusivamente i termini di pagamento, provvede all'emissione di un'unica fattura di conguaglio degli importi fatturati che tenga conto delle agevolazioni previste dal presente provvedimento e degli importi eventualmente già pagati dal cliente finale o provvede, attraverso modalità alternative, all'accredito di tali importi al cliente finale.
- 14.8 Il piano di rateizzazione di cui ai precedenti commi deve essere contestuale alle fatture di cui al comma 14.7 e deve decorrere dalla data di emissione delle medesime. Le predette fatture contengono altresì la comunicazione delle informazioni dettagliate relative a:
- a) gli importi oggetto di rateizzazione e sulla non applicazione di interessi a carico del cliente finale;
 - b) il piano di rateizzazione;
 - c) la facoltà del cliente finale di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata e sulle eventuali condizioni di rateizzazione alternative offerte dall'esercente.

14.9 Le disposizioni del presente Articolo:

- a) trovano applicazione anche nel caso di contabilizzazione di conguagli tramite documenti di fatturazione emessi tra la data degli eventi sismici e il termine per l'emissione delle fatture di cui al comma 14.7;
- b) non trovano applicazione qualora l'importo complessivo da rateizzare con riferimento a ciascuna fornitura di energia elettrica, di gas naturale e di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate sia inferiore ad euro 50 (cinquanta).

14.10 In relazione ai clienti finali titolari di forniture di energia elettrica, gas naturale e gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate site nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e attive alla data degli eventi sismici, per cui non è stata dichiarata la condizione di cui al comma 2.1, lettera e), le disposizioni di cui al presente Articolo trovano applicazione con riferimento esclusivo alle fatture oggetto di iniziale sospensione dei termini di pagamento, di cui alle deliberazioni 474/2016/R/com e 618/2016/R/com, seppur inferiore a sei mesi.

Articolo 15

Recupero delle anticipazioni ai sensi dell'Articolo 7 della deliberazione 810/2016/R/com

- 15.1 Gli esercenti l'attività di vendita che si sono avvalsi delle anticipazioni di cui all'Articolo 7 della deliberazione 810/2016/R/com trasmettono alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA), entro il giorno 20 (venti) di ogni mese a partire dal mese di marzo 2017, la documentazione attestante gli importi riscossi, compresi quelli riscossi in accordo con il piano di rateizzazione di cui all'Articolo 14. Con la prima documentazione dovranno essere attestati anche eventuali importi riscossi fino al mese di febbraio 2017.
- 15.2 La restituzione alla CSEA degli importi recuperati può avvenire a mezzo di rate mensili che contabilizzano, pro-quota, anche gli interessi dovuti dagli esercenti.
- 15.3 Tutti gli esercenti di cui al comma 15.1 versano gli importi anticipati dalla CSEA che non abbiano restituito, anche se non riscossi dai clienti finali, entro la fine del secondo mese antecedente il termine di cui al comma 21.2, lettera b).
- 15.4 La CSEA provvede alle verifiche in ordine alla correttezza e alla veridicità del contenuto della documentazione fornita dall'esercente la vendita ai sensi del presente Articolo.

Articolo 16

Compensazione delle imprese distributrici di energia elettrica e degli esercenti la vendita

- 16.1 I minori ricavi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 5.1, lettera a), 5.2, lettera a), 6.1, 7.1, lettera a), 7.2, 7.3, 7.5, lettera a), e

7.6 sono compensati dalla CSEA nell'ambito della perequazione generale di cui all'Articolo 32 del TIT.

- 16.2 A fronte di una comprovata criticità finanziaria, su richiesta dell'impresa distributrice e previo parere favorevole del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità, la CSEA può riconoscere anticipazioni bimestrali sugli importi di cui al precedente comma 16.1.
- 16.3 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 16.1, l'impresa distributrice di energia elettrica fornisce alla CSEA, con le modalità da questa definite, il dettaglio delle agevolazioni riconosciute ai sensi del presente provvedimento nell'anno precedente.
- 16.4 Le imprese distributrici tengono separata evidenza dei minori ricavi di cui al comma 16.1, pena la decadenza dal diritto a ricevere le compensazioni dalla CSEA.
- 16.5 Gli oneri derivanti dalle compensazioni di cui al comma 16.1 sono posti in capo al Conto di cui al comma 48.1, lettera g), del TIT (di seguito: Conto UC3).
- 16.6 I minori ricavi degli esercenti la maggior tutela derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 7.1, lettera b), 7.2, 7.3, 7.5, lettera b), e 7.6 sono compensati dalla CSEA.
- 16.7 Gli eventuali minori ricavi degli esercenti la vendita di energia elettrica sul mercato libero derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 7.1, lettera b), 7.2, 7.3, 7.5, lettera b), e 7.6 sono compensati dalla CSEA:
 - a) a condizione che i suddetti esercenti, nella propria normale prassi commerciale, applichino ai clienti finali domestici specifici corrispettivi per le prestazioni relative all'attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo o al subentro o alla voltura;
 - b) considerando come ricavo massimo ammissibile per le suddette prestazioni l'ammontare di cui al comma 11.1 del TIT.
- 16.8 Ai fini di quanto previsto ai precedenti commi 16.6 e 16.1, l'esercente la maggior tutela o l'esercente la vendita fornisce alla CSEA, con le modalità da questa definite, il dettaglio delle agevolazioni riconosciute ai sensi del presente provvedimento nell'anno precedente.
- 16.9 L'esercente la maggior tutela o l'esercente la vendita tiene separata evidenza contabile dei minori ricavi derivanti dal riconoscimento delle agevolazioni di cui ai precedenti commi 7.1, lettera b), 7.2, 7.3, 7.5, lettera b), e 7.6 pena la decadenza dal diritto a ricevere le compensazioni dalla CSEA.
- 16.10 Gli oneri derivanti dalle compensazioni di cui ai commi 16.6 e 16.1 sono posti a capo del conto di cui al comma 48.1, lettera n), del TIT.

16.11 La CSEA predispone, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le procedure per il riconoscimento delle compensazioni di cui al presente Articolo 16.

Articolo 17

Compensazione delle imprese distributrici di gas e degli esercenti la vendita

- 17.1 I minori ricavi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 8.1, lettera a), 8.2, lettera a), 9.1, lettera a), 9.2, lettera a), 10.1, 10.3, 10.4, dell'Articolo 11 e dei commi 12.1 e 12.3, sono compensati dalla CSEA nell'ambito della perequazione generale di cui all'Articolo 43 della RTDG. In relazione agli eventuali minori ricavi degli esercenti la vendita, trova applicazione quanto previsto dall'Articolo 16, comma 16.7.
- 17.2 Ai fini della compensazione dei minori ricavi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente Articolo 13, le imprese distributrici forniscono alla CSEA, con le modalità da questa definite, il dettaglio delle agevolazioni riconosciute nell'anno precedente ai sensi del presente provvedimento.
- 17.3 A fronte di una comprovata criticità finanziaria, su richiesta dell'impresa distributtrice e previo parere favorevole del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità, la CSEA può riconoscere anticipazioni bimestrali sugli importi di cui al precedente comma 17.1.
- 17.4 Le imprese distributrici e gli esercenti la vendita di gas naturale tengono separata evidenza dei minori ricavi di cui al comma 17.1, pena la decadenza al diritto a ricevere le compensazioni dalla CSEA.
- 17.5 Gli oneri derivanti dalle compensazioni di cui al presente Articolo sono posti in capo al conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas di cui all'Articolo 73 della RTDG, alimentato dalla componente tariffaria UG1 di cui al comma 40.3, lettera f), della RTDG.
- 17.6 La CSEA predispone e trasmette all'Autorità, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le procedure per il riconoscimento delle compensazioni di cui al presente Articolo 17.

Articolo 18

Compensazione delle imprese di trasporto

- 18.1 I minori ricavi derivanti dall'applicazione della riduzione del corrispettivo CRr di cui al precedente comma 13.1, lettera a), sono compensati dalla CSEA nell'ambito di applicazione del meccanismo di perequazione di cui all'Articolo 15 della RTTG.
- 18.2 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 18.1, le imprese di trasporto trasmettono alla CSEA, con le modalità da questa definite, il dettaglio delle agevolazioni riconosciute ai sensi del presente provvedimento nell'anno

precedente, secondo le medesime tempistiche previste dall'Articolo 17 della RTTG.

- 18.3 Le imprese di trasporto tengono separata evidenza dei minori ricavi di cui al comma 18.1, pena la decadenza dal diritto a ricevere le compensazioni dalla CSEA.
- 18.4 Gli oneri derivanti dalle compensazioni di cui al presente Articolo sono posti in capo al conto di cui al comma 23.1, lettera d) della RTTG.
- 18.5 La CSEA predispose e trasmette all'Autorità, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le procedure per il riconoscimento delle compensazioni di cui al presente Articolo 18.

Articolo 19

Switching dei clienti finali colpiti dal sisma

- 19.1 Nel caso di *switching* l'esercente la vendita entrante di energia elettrica o gas naturale acquista dall'esercente la vendita uscente, con le medesime procedure previste dall'Articolo 13 del TIMOE, l'eventuale credito residuo relativo agli importi oggetto di rateizzazione di cui al comma 14.8, lettera a).
- 19.2 L'esercente la vendita entrante rateizza il credito acquisito secondo le modalità di cui all'Articolo 14, anche qualora l'esercente uscente abbia applicato un piano di rateizzazione migliorativo.
- 19.3 Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano agli importi:
- a) rateizzati ai sensi del presente provvedimento ma non ancora saldati, i cui termini di pagamento risultino già decorsi al momento dell'esecuzione dello *switching*;
 - b) per cui l'esercente la vendita uscente abbia già presentato l'istanza di riconoscimento di cui al comma 20.1.
- 19.4 In caso di *switching* di clienti finali di cui al comma 2.1, lettere d), e) ed f), le imprese distributrici di gas naturale e di energia elettrica trasmettono al venditore entrante la documentazione di cui ai commi 3.2 e 3.3 entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data di *switching*.

Articolo 20

Meccanismo di riconoscimento dei crediti non riscossi relativi alle forniture di energia elettrica e gas naturale

- 20.1 Gli esercenti l'attività di vendita hanno la facoltà di partecipare al meccanismo di riconoscimento dei crediti non riscossi di cui al presente Articolo presentando, distintamente per le forniture di energia elettrica, gas naturale e gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, apposita istanza di riconoscimento alla CSEA nei termini e con le modalità di cui all'Articolo 21 e con riferimento ai crediti relativi:

- a) alle fatture oggetto di sospensione dei termini di pagamento di cui alle deliberazioni 474/2016/R/com e 618/2016/R/com e rateizzate ai sensi dell'Articolo 14; alle fatture uniche e alle fatture di conguaglio emesse entro i termini di cui al comma 14.7;
- b) alle fatture, o alle singole rate, con termini di pagamento scaduti da almeno:
 - i. 12 mesi alla presentazione dell'istanza di partecipazione, con riferimento a punti di prelievo o di riconsegna il cui misuratore è fuori uso o non più individuabile a seguito del sisma e per cui è stata richiesta all'impresa distributrice la ricostruzione dei consumi ai sensi delle deliberazioni n. 200/99 e 572/2013/R/gas;
 - ii. 24 mesi alla presentazione dell'istanza di partecipazione, con riferimento ai punti di prelievo o di riconsegna diversi da quelli del punto i).

20.2 Condizione necessaria per la partecipazione al meccanismo è che l'istanza di partecipazione si riferisca a tutti i crediti vantati dall'esercente relativi alle fatture di cui al comma 20.1, distintamente per ciascuno dei settori di cui al medesimo comma.

20.3 Ciascun esercente la vendita i -esimo che presenta istanza ha diritto a ricevere dalla CSEA un ammontare di morosità CA_i determinato in base alla seguente formula:

$$CA_i = \sigma * O_i^{AMM}$$

dove:

σ è il coefficiente di riconoscimento degli oneri della morosità calcolato secondo quanto specificato al comma 20.4;

O_i^{AMM} sono gli oneri ammessi al meccanismo di riconoscimento per l' i -esimo esercente, determinati ai sensi del comma 20.5.

20.4 Il coefficiente di riconoscimento degli oneri della morosità σ è pari a:

$$\sigma = \begin{cases} 1 & \text{se } \delta < 0,75 \\ 1,3 - 0,4\delta & \text{se } 0,75 \leq \delta < 1,25 \\ 0,8 & \text{se } \delta \geq 1,25 \end{cases}$$

con:

δ è il parametro di confronto dell'efficienza nella gestione degli incassi propria dell'esercente i -esimo con la generalità degli esercenti partecipanti al meccanismo, fissato pari a:

$$\delta = \frac{\sum_i O_i^{AMM} / Fatt_i}{\sum_i Fatt_i};$$

$Fatt_i$ è il totale degli importi indicati nelle fatture di cui al comma 20.1 al momento dell'emissione, relativo all' i -esimo esercente la vendita.

20.5 Gli oneri ammessi O_i^{AMM} sono fissati, distintamente per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, pari a:

$$O_i^{AMM} = CNR_i + O_{CCi} + 0,9 * O_{Li}$$

dove:

- CNR_i è il credito non riscosso dall' i -esimo esercente decorsi almeno 24 mesi dallo scadere del relativo termine di pagamento;
- O_{CCi} è l'ammontare degli oneri eventualmente sostenuti dall'esercente i -esimo per la cessione dei crediti, pari alle spese generali di gestione della pratica nonché agli eventuali corrispettivi pagati dal cedente a favore dei cessionari, comprensivi degli eventuali sconti sul credito oggetto della cessione;
- O_{Li} è l'ammontare degli eventuali oneri legali sostenuti per le attività di recupero crediti successivamente all'emissione delle fatture. L'ammontare riconosciuto degli eventuali oneri legali non può essere maggiore del 5% del credito non riscosso CNR_i .

20.6 Ai fini della determinazione dell'ammontare O_i^{AMM} di cui al comma 20.5 e del totale degli importi fatturati $Fatt_i$ di cui al comma 20.4 valgono le seguenti condizioni:

- a) sono considerate esclusivamente le fatture e le rate di cui al comma 20.1:
 - i. non già oggetto di altri meccanismi di reintegrazione degli oneri della morosità previsti dalla disciplina;
 - ii. per cui l'esercente la vendita ha provveduto ad effettuare la tempestiva costituzione in mora, ai sensi dell'Articolo 3 del TIMOE o dell'Articolo 4 del TIMG, e a richiedere, nei casi possibili e al termine del periodo di cui al comma 4.1 della deliberazione 810/2016/R/com, la sospensione della fornitura di energia elettrica o la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità;
 - iii. per cui l'esercente la vendita ha avviato le azioni previste dalla normativa primaria a tutela del credito con riferimento ai clienti finali sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati insolventi;

- iv. per cui l'esercente ha rispettato gli obblighi in materia di fatturazione, rateizzazione, e di informativa al cliente finale previsti all'Articolo 14;
- b) gli oneri relativi agli importi fatturati e successivamente oggetto di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito col cliente finale, per la quota parte del valore dell'importo rinunciato dall'esercente la vendita, sono ammessi al meccanismo per il 100% del loro valore qualora l'importo incassato dall'esercente medesimo in seguito all'accordo sia almeno pari al 50% degli importi indicati nelle relative fatture al momento dell'emissione; diversamente, sono ammessi per il 100% del loro valore per la quota oggetto di transazione fino al 50% degli importi indicati nelle relative fatture al momento dell'emissione e per il 90% del loro valore per la quota residua oggetto di transazione;
- c) gli oneri per la cessione del credito sono riconosciuti qualora l'esercente la vendita abbia individuato le società cessionarie del credito con modalità che garantiscano la cessione efficiente attraverso l'attività di selezione delle società cessionarie sollecitando l'offerta di molteplici controparti e selezionando la più efficiente;
- d) il livello dei crediti non riscossi risulta comprensivo degli interessi di mora fatturati ai clienti finali e degli importi relativi agli eventuali conguagli di cui al comma 14.8, lettera a), non ancora incassati, e risulta valorizzato al netto:
 - i. degli importi direttamente riscossi dai clienti, anche parzialmente, inclusi gli interessi di mora eventualmente versati dal cliente;
 - ii. degli importi oggetto di rateizzazione per cui non sono ancora decorsi i termini di cui al comma 20.1, lettera b);
 - iii. dei crediti ceduti;
 - iv. degli importi incassati a seguito di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito;
 - v. degli ammontari relativi all'IVA in tutti i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, l'esercente la vendita ha titolo a presentare richiesta di rimborso o a effettuare il versamento fino al momento dell'incasso;
- e) in caso di fatturazione congiunta di energia elettrica e gas naturale, gli importi contabilizzati in fatture uniche sono distinti tra oneri attribuibili a ciascun tipo di fornitura e sono ammessi separatamente alle determinazioni dell'ammontare CA_i relativo all'energia elettrica e a quello del gas.

20.7 Con riferimento alle fatture di cui al comma 20.1, lettera b), punto ii) l'esercente la vendita partecipante registra ed archivia la documentazione attestante le condizioni di cui al medesimo punto e le richieste di ricostruzione dei consumi inviate all'impresa distributrice.

Articolo 21

Disposizioni per la CSEA

- 21.1 La CSEA provvede alla quantificazione e alla liquidazione del saldo degli ammontari di morosità CA_i , per ciascun esercente l'attività di vendita partecipante al meccanismo di riconoscimento, separatamente per ciascuno dei settori di cui al comma 20.1.
- 21.2 Con riferimento alla prima sessione di applicazione del meccanismo di riconoscimento:
- a) entro il 28 febbraio 2020, la CSEA pubblica i moduli per la presentazione dell'istanza di partecipazione di cui al comma 20.1;
 - b) entro il 30 maggio 2020, ciascun esercente la vendita comunica alla CSEA la propria volontà di partecipare al meccanismo e le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di morosità CA_i , presentando istanza di partecipazione con le modalità definite dalla CSEA medesima;
 - c) entro il 31 giugno 2020, la CSEA provvede a verificare la completezza delle istanze di partecipazione ai fini dell'ammissibilità di queste ultime, calcola e comunica gli ammontari di morosità CA_i all'Autorità e a ciascun esercente la vendita partecipante, per quanto di rispettivo interesse;
 - d) entro il 30 luglio 2020, la CSEA provvede a versare a ciascun esercente la vendita partecipante gli ammontari di morosità CA_i di cui alla precedente lettera c).
- 21.3 Con riferimento alle successive sessioni di applicazione del meccanismo di riconoscimento:
- a) entro il 28 febbraio di ciascun anno a partire dal 2021, la CSEA pubblica i moduli relativi alle variazioni degli importi rilevanti per il calcolo degli ammontari di morosità CA_i ;
 - b) entro il 30 maggio di ciascun anno a partire dal 2021, ciascun esercente la vendita partecipante è tenuto a comunicare alla CSEA le variazioni degli importi rilevanti per il calcolo degli ammontari di morosità CA_i eventualmente registrate successivamente al termine di cui al comma 21.2, lettera b) anche per la disponibilità di nuovi dati di misura dei volumi prelevati presso i punti di prelievo e i punti di riconsegna nella titolarità dei clienti finali che hanno generato gli oneri della morosità oggetto del meccanismo di riconoscimento;
 - c) qualora le variazioni di cui alla precedente lettera b) siano comunicate dall'esercente la vendita entro la quinta sessione di applicazione del meccanismo di riconoscimento, la CSEA provvede a:
 - i. aggiornare i valori del credito non incassato CNR_i , dell'ammontare O_i^{AMM} nonché degli altri importi di cui all'Articolo 20 e a rideterminare

- gli ammontari di morosità CA_i , entro la fine del mese successivo il termine di cui alla precedente lettera b);
- ii. versare l'eventuale somma spettante all' esercente la vendita o richiedere il versamento delle eventuali somme spettanti alla CSEA medesima, a titolo di ulteriore acconto o di conguaglio dell'ammontare CA_i , entro la fine del secondo mese successivo al termine di cui alla precedente lettera b);
- d) qualora le variazioni di cui alla precedente lettera b) siano comunicate dall' esercente la vendita dopo la quinta sessione di applicazione del meccanismo di riconoscimento, la CSEA provvede a:
- i. aggiornare le somme spettanti all' esercente la vendita o alla CSEA medesima entro la fine del mese successivo il termine di cui alla precedente lettera b);
 - ii. versare l'eventuale somma spettante all' esercente la vendita o richiedere il versamento delle eventuali somme spettanti alla CSEA medesima, a titolo di conguaglio dell'ammontare CA_i entro la fine del secondo mese successivo il termine di cui alla precedente lettera b).
- 21.4 Nel caso in cui l' esercente la vendita partecipante non rispetti i termini di cui al comma 21.3, lettera b), la CSEA provvede a calcolare gli ammontari di morosità utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione degli ammontari eventualmente dovuti all' esercente la vendita inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso.
- 21.5 Qualora, successivamente alle determinazioni compiute dalla CSEA ai sensi del comma 21.4, l' esercente la vendita invii i dati necessari al calcolo degli ammontari di morosità, la CSEA provvede alla determinazione dell'importo riconosciuto e applica una indennità amministrativa a carico dell' esercente la vendita, pari all' 1% del valore assoluto della differenza tra le determinazioni degli importi compiute dalla CSEA:
- a) ai sensi del comma 21.4;
 - b) sulla base dei dati inviati dall' esercente la vendita a valle della determinazione di cui alla precedente lettera a).
- 21.6 Nel caso in cui i versamenti delle somme dovute alla CSEA ai sensi del comma 21.3 non vengano completati dagli esercenti la vendita entro i termini previsti dal medesimo comma, l' esercente la vendita riconosce alla CSEA un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di:
- a) 3,5 punti percentuali, per ritardi fino a 45 giorni;

- b) 8 punti percentuali per ritardi superiori a 45 giorni, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/1996 calcolato a partire dal tasso TEGM relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 100.000 euro.
- 21.7 Nel caso in cui CSEA non versi le somme dovute agli esercenti entro i termini previsti dai commi 21.2 e 21.3, la CSEA riconosce un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea.
- 21.8 Le istanze di partecipazione e le comunicazioni dell'esercente la vendita di cui al presente Articolo devono:
- a) essere redatte secondo i modelli pubblicati dalla CSEA e presentate secondo le modalità dalla medesima stabilite;
 - b) fornire separata evidenza dei valori di ciascun importo di cui ai commi 20.4, 20.5 e 20.6 e delle rispettive variazioni;
 - c) fornire separata evidenza degli oneri, per cui si chiede il riconoscimento, relativi a clienti finali sottoposti a procedure concorsuali, allegando la documentazione attestante le attività di cui al comma 20.6, lettera a), punto iii., espletate in relazione a dette procedure;
 - d) costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in particolare con riferimento alla veridicità e alla correttezza degli importi dichiarati, al rispetto delle condizioni di cui ai commi 20.1 e 20.6;
 - e) essere accompagnate da una relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società, indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIUC. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio e dei conti annuali separati di cui al TIUC.
- 21.9 La CSEA verifica anche a campione la correttezza e la veridicità del contenuto della documentazione fornita dall'esercente la vendita partecipante ai sensi del presente provvedimento e con particolare riferimento, tra l'altro, a:
- a) la veridicità e alla correttezza degli importi di cui ai commi 20.4 e 20.5;
 - b) il rispetto delle condizioni di cui ai commi 20.5, 20.6 e 20.7;
 - c) il rispetto degli obblighi in materia di fatturazione, rateizzazione e informativa al cliente finale di cui all'Articolo 14.
- 21.10 I saldi del meccanismo di cui all'Articolo 20 sono posti in capo al Conto UC3, relativamente al settore elettrico, e del Conto UG1, relativamente al settore del gas naturale e dei gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate.

Articolo 22

Misure afferenti alla capacità giornaliera di trasporto del gas naturale

- 22.1 Per l'Anno Termico 2016/2017, alla capacità conferita in corso d'anno termico presso i punti di riconsegna della rete di trasporto situati nei Comuni, di cui agli allegati 1 e 2 al d.l. 189/16, e alla corrispondente capacità presso i punti di uscita delle zone della rete di trasporto cui essi appartengono, le imprese di trasporto applicano la relativa tariffa per il periodo dalla data di efficacia del conferimento sino al termine dell'anno termico, anziché per l'intero anno termico.

Articolo 23

Misure afferenti al sistema indennitario

- 23.1 Con riferimento ai corrispettivi C^{MOR} la cui applicazione è stata sospesa ai sensi dell'Articolo 8 della deliberazione 810/2016/R/com:
- a) le imprese di distribuzione procedono alla relativa fatturazione all'esercente la vendita entrante a partire dall'1 giugno 2018;
 - b) gli esercenti la vendita entranti comunicano le eventuali richieste di sospensione o annullamento dell'indennizzo al Gestore del Sistema Indennitario tra il primo ed il quinto giorno lavorativo del mese di maggio 2018.

Articolo 24

Ulteriori disposizioni

- 24.1 Una volta decorso il termine di sospensione di cui all'Articolo 3, comma 3.1, della deliberazione 28 dicembre 2016, 810/2016/R/com, non trovano più applicazione le previsioni di cui all'Articolo 4 della suddetta deliberazione e risultano legittime le richieste di sospensione per morosità presentate a partire dalla predetta data.
- 24.2 Relativamente alle disposizioni in tema di rateizzazione previste all'Articolo 14 gli esercenti la vendita pubblicano sul proprio sito internet, entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, una informativa in merito a:
- a) i criteri di rateizzazione;
 - b) le modalità con cui i titolari delle utenze di cui al comma 2.1, possono comunicare all'esercente la vendita l'eventuale diverso indirizzo, ai fini del recapito delle eventuali fatture e comunicazioni di cui al presente provvedimento relativamente al punto di fornitura originario.

Titolo III DISPOSIZIONI PER IL SETTORE IDRICO

Articolo 25

Disposizioni per i gestori del servizio idrico integrato

- 25.1 Le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento sono applicate dal gestore del servizio idrico integrato ai soggetti di cui al comma 2.1.
- 25.2 È fatto obbligo ai gestori del servizio idrico integrato di pubblicare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, sul proprio sito internet, una informativa in merito alle agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento.
- 25.3 È fatto obbligo ai gestori del servizio idrico integrato, su ogni fattura in cui vengono applicate le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento, di:
- a) informare l'utente di essere beneficiario di agevolazione;
 - b) informare l'utente sulla scadenza delle agevolazioni;
 - c) dare separata evidenza delle agevolazioni applicate.

Articolo 26

Agevolazioni tariffarie per la fornitura del servizio idrico integrato

- 26.1 Con riferimento alle utenze del servizio idrico integrato di cui al comma 2.1 nel periodo dal 24 agosto 2016 al xx, ovvero dal 26 ottobre 2016 al xy:
- a) i corrispettivi tariffari riferiti alla fornitura dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione sono applicati nella misura ridotta del x%;
 - b) non si applica la componente tariffaria UI1 di cui al comma 24.1 della deliberazione 6/2013/R/com.

Articolo 27

Agevolazioni per l'attivazione e la disattivazione del servizio idrico integrato

- 27.1 Per l'allacciamento e l'attivazione del servizio idrico integrato alle SAE e ai MAPRE, ovvero le nuove connessioni, le vulture o i subentri che si rendessero necessari per le utenze di cui al comma 2.1, per punti di fornitura diversi da quelli originari, sono posti pari a zero i corrispettivi, ivi inclusi i contributi di allacciamento, normalmente applicati, sulla base delle rispettive prassi commerciali, dai gestori del servizio.
- 27.2 Per le prestazioni di cui al precedente comma 27.1, i gestori non possono richiedere contributi al soggetto realizzatore delle unità immobiliari di cui al medesimo comma 27.1.
- 27.3 Le disattivazioni, riattivazioni e/o vulture di utenze del servizio idrico integrato nelle SAE ovvero nei MAPRE sono effettuate senza oneri a carico dell'utente

finale relativamente ai corrispettivi normalmente applicati, sulla base delle rispettive prassi commerciali, dai gestori del servizio.

- 27.4 Per le utenze di cui al comma 2.1, per la disattivazione del punto di fornitura originario richiesta dall'utente finale e la sua successiva riattivazione sono posti pari a zero i corrispettivi normalmente applicati, sulla base delle rispettive prassi commerciali, dai gestori del servizio.

Articolo 28

Modalità di pagamento delle fatture sospese ai sensi delle deliberazioni 474/2016/R/com e 618/2016/R/com

- 28.1 Gli importi relativi alle fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi delle deliberazioni 474/2016/R/com e 618/2016/R/com, sono rateizzati automaticamente secondo i criteri di cui al presente Articolo, senza il pagamento di interessi a carico del cliente finale e tenendo conto delle agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento.
- 28.2 Il pagamento delle rate, non cumulabili e di importo costante, avviene:
- a) con una periodicità pari alla periodicità di fatturazione ordinariamente applicata al cliente finale;
 - b) in base a rate non inferiori a euro 20 (venti);
 - c) per un periodo pari a 24 (ventiquattro) mesi decorrente dalla data della comunicazione di cui al comma 28.8, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 28.3.
- 28.3 Il periodo di rateizzazione di cui al comma 28.2 lettera c) può essere ridotto qualora l'importo delle rate, calcolato secondo quanto disposto al medesimo comma 28.2 lettere a), b), risulti inferiore a 20 (venti) euro.
- 28.4 Nel caso in cui il contratto di fornitura preveda la fatturazione congiunta con i servizi di energia elettrica e/o gas, potranno essere cumulate in una unica fattura la rata per il servizio elettrico, la rata per il servizio gas e la rata per il servizio idrico.
- 28.5 Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 28.2, il gestore può offrire, in modo non discriminatorio, condizioni di rateizzazione migliorative per l'utente finale.
- 28.6 È fatta salva la facoltà per l'utente finale di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata e/o di procedere alla rateizzazione con le modalità disciplinate dal presente Articolo.
- 28.7 I gestori, relativamente alle fatture di cui al comma 28.1, evidenziano a beneficio dell'utente finale, nella prima fattura utile, le seguenti informazioni:
- a) sugli importi oggetto di rateizzazione e sulla non applicazione di interessi a carico dell'utente finale;
 - b) sul piano di rateizzazione;

- c) sulla facoltà dell'utente finale di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata e sulle eventuali condizioni di rateizzazione alternative offerte dal gestore.

28.8 Il gestore del servizio idrico integrato che abbia sospeso la fatturazione, per il periodo di cui all'Articolo 3 della deliberazione 810/2016/R/com, provvede, entro sei mesi dal termine di ripresa dei pagamenti, all'emissione di un'unica fattura relativa agli importi non fatturati che tenga conto delle agevolazioni previste dal presente provvedimento. Il piano di rateizzazione di cui ai precedenti commi deve essere contestuale e decorre dalla data di emissione della suddetta fattura. La predetta fattura contiene altresì la comunicazione all'utente finale relativa alle informazioni di cui al precedente comma 28.7.

28.9 Il gestore del servizio idrico integrato che per il periodo di cui all'Articolo 3 della deliberazione 810/2016/R/com non abbia sospeso la fatturazione, provvede, entro sei mesi dal termine di ripresa dei pagamenti, all'emissione di un'unica fattura di conguaglio degli importi fatturati che tenga conto delle agevolazioni previste dal presente provvedimento e contestualmente rivede gli importi di rateizzazione tenendo conto delle rate già eventualmente corrisposte dall'utente finale o provvede, attraverso modalità alternative, all'accredito di tali importi all'utente finale.

28.10 Le disposizioni del presente Articolo:

- a) trovano applicazione anche nel caso di contabilizzazione di conguagli, quantificati ai sensi del presente provvedimento, tramite documenti di fatturazione emessi successivamente al 24 agosto 2016 o 26 ottobre 2016 e nei 12 mesi successivi;
- b) non trovano applicazione qualora l'importo complessivo da rateizzare, con riferimento alla singola fornitura e alla singola utenza, sia inferiore ad euro 50 (cinquanta);
- c) in relazione alle utenze site nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e attive alla data degli eventi sismici, per cui non è stata dichiarata la condizione di cui al comma 2.1, lettera e), le disposizioni di cui al presente Articolo trovano applicazione con riferimento esclusivo alle fatture oggetto di iniziale sospensione dei termini di pagamento, di cui alle deliberazioni 474/2016/R/com e 618/2016/R/com, seppur il periodo di sospensione medesimo sia inferiore a sei mesi.

28.11 I gestori del servizio idrico integrato pubblicano sul proprio sito internet, entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, una informativa in merito a:

- a) i criteri di rateizzazione;
- b) le modalità con cui i titolari delle utenze, di cui al comma 2.1, possono comunicare al gestore l'eventuale diverso indirizzo, ai fini del recapito delle

eventuali fatture e comunicazioni di cui al presente provvedimento relativamente al punto di fornitura originario.

Articolo 29

Recupero delle anticipazioni ai sensi dell'Articolo 5 della deliberazione 810/2016/R/com

- 29.1 I gestori del servizio idrico integrato che si sono avvalsi delle anticipazioni di cui all'Articolo 5 della deliberazione 810/2016/R/com trasmettono alla CSEA, entro il giorno 20 (venti) di ogni mese a partire dal mese di marzo 2017, la documentazione attestante gli importi riscossi nel mese precedente in accordo con quanto disposto dall'Articolo 28. Con la prima documentazione dovranno essere attestati anche eventuali importi riscossi fino al mese di febbraio 2017.
- 29.2 La restituzione alla CSEA degli importi recuperati può avvenire a mezzo di rate mensili e su un periodo massimo pari a 24 mesi. Ciascuna rata contabilizza, pro-quota, anche gli interessi dovuti dai gestori del SII.
- 29.3 Tutti i gestori di cui al comma 29.1 versano gli importi anticipati dalla CSEA che non abbiano restituito, anche se non riscossi dagli utenti finali, entro il termine di cui al comma 33.1.
- 29.4 La CSEA provvede alle verifiche in ordine alla correttezza e alla veridicità del contenuto della documentazione fornita dal gestore del SII ai sensi del presente Articolo.

Articolo 30

Compensazione dei gestori del servizio idrico integrato

- 30.1 I minori ricavi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 26.1, 27.1, 27.3 e 27.4, diversi da quelli inerenti i meccanismi perequativi locali, sono compensati dalla CSEA con cadenza quadrimestrale.
- 30.2 Alle compensazioni di cui al precedente comma 30.1 i gestori del servizio idrico integrato applicano i medesimi criteri di valorizzazione dei consumi previsti dalla regolazione vigente.
- 30.3 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 30.1, i gestori del servizio idrico integrato forniscono alla CSEA, secondo le procedure di cui al successivo comma 30.7, il dettaglio delle agevolazioni riconosciute ai sensi del presente provvedimento.
- 30.4 I gestori del servizio idrico integrato tengono separata evidenza dei minori ricavi di cui al comma 30.1, pena la decadenza del diritto a ricevere le compensazioni dalla CSEA.
- 30.5 Gli oneri derivanti dalle compensazioni di cui al comma 30.1 sono posti in capo al Conto di cui al comma 24.3 della deliberazione 6/2013/R/com (di seguito: Conto UII).

- 30.6 Non sono soggetti a compensazione le partite perequative locali ed i consumi anomali derivanti da danni causati dagli eventi sismici.
- 30.7 La CSEA predispone, entro 30 (trenta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le procedure per il riconoscimento delle compensazioni di cui al presente Articolo 30 e le sottopone, entro il medesimo termine, all'approvazione della Direzione Sistemi Idrici dell'Autorità.

Articolo 31

Meccanismo di riconoscimento dei crediti non riscossi per il settore idrico

- 31.1 Nel caso di mancata riscossione, da parte del gestore del servizio idrico integrato, dei crediti oggetto di sospensione dei termini di pagamento e comunque dei crediti fatturati ai sensi del precedente Articolo 28, il gestore ha facoltà di richiedere il riconoscimento degli importi non riscossi, purché il medesimo gestore dimostri di aver provveduto ad effettuare l'esperimento delle azioni previste dalla normativa primaria a tutela del credito.
- 31.2 I gestori del servizio idrico integrato hanno la facoltà di partecipare al meccanismo di riconoscimento dei crediti non riscossi di cui al precedente comma, presentando apposita istanza di partecipazione alla CSEA nei termini e con le modalità di cui al successivo Articolo 32, con riferimento ai crediti non riscossi relativi:
- a) alle fatture oggetto di sospensione dei termini di pagamento di cui all'Articolo 3, comma 1, della deliberazione 810/2016/R/com e rateizzate ai sensi dell'Articolo 28 del presente provvedimento;
 - b) alle fatture uniche e alle fatture di conguaglio emesse entro il termine previsto dall'Articolo 28, comma 28.8 e 28.9, del presente provvedimento nel caso in cui sia stata sospesa la fatturazione stessa;
 - c) alle fatture, o alle singole rate, i cui termini di pagamento siano scaduti da almeno 24 mesi alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione.
- 31.3 Ciascun gestore che presenta istanza per il riconoscimento dei crediti non riscossi relativi alle forniture idriche ha diritto a ricevere dalla CSEA un ammontare di morosità CA_i determinato in base alla seguente formula:

$$CA_i = 0,7 \times CNR_i$$

dove:

CNR_i è il credito non riscosso dall' i -esimo gestore determinato dalla somma dei crediti non riscossi come definiti dal precedente comma 31.2.

- 31.4 Ai fini della determinazione dell'ammontare CNR_i di cui al comma 31.3 valgono le seguenti condizioni:
- a) sono considerate esclusivamente le fatture e le rate relative ai crediti non riscossi di cui al comma 31.2 per le quali il gestore del servizio idrico

integrato abbia provveduto ad effettuare la tempestiva costituzione in mora e avviato, conseguentemente, le azioni previste dalla normativa primaria a tutela del credito con riferimento agli utenti sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati insolventi;

- b) il livello dei crediti non riscossi risulta comprensivo degli interessi di mora fatturati agli utenti finali e degli importi relativi ad eventuali conguagli fatturati successivamente al 24 agosto 2016 ovvero al 26 ottobre 2016 e nei 12 mesi successivi, non ancora incassati decorso il termine di cui al comma 31.2, lettera c), e risulta valorizzato al netto:
 - i. degli importi direttamente riscossi dagli utenti, anche parzialmente, inclusi gli interessi di mora eventualmente versati dagli stessi;
 - ii. degli importi oggetto di rateizzazione per cui non sono ancora decorsi i termini di cui al comma 31.2, lettera c);
 - iii. dei crediti ceduti;
 - iv. degli importi incassati a seguito di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito;
 - v. degli ammontari relativi all'IVA in tutti i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, il gestore ha titolo a presentare richiesta di rimborso o a effettuare il versamento fino al momento dell'incasso.

Articolo 32

Disposizioni per i gestori del servizio idrico integrato

- 32.1 I gestori del servizio idrico integrato possono presentare istanza di partecipazione al meccanismo secondo le modalità definite dalla CSEA, entro 90 (novanta) giorni dalla pubblicazione del modulo di cui al successivo comma 32.2.
- 32.2 L'istanza di partecipazione e le successive comunicazioni di aggiornamento dell'istanza medesima di cui al comma 32.3 lettera a) inviate dal gestore del SII devono:
 - a) essere redatte secondo il modello pubblicato dalla CSEA di cui al comma 33.1;
 - b) fornire evidenza dei valori degli importi di cui al comma 31.4 e delle rispettive variazioni;
 - c) fornire separata evidenza degli oneri, per cui si chiede il riconoscimento, relativi agli utenti sottoposti a procedure concorsuali, allegando la documentazione attestante le attività di cui al comma 31.4, lettera a) espletate in relazione a dette procedure;
 - d) contenere un'autocertificazione del gestore del servizio idrico integrato, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, circa la veridicità delle informazioni contenute nell'istanza medesima;

- e) essere corredate da una relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità dell'ammontare dei crediti non riscossi *CNR*; come definiti al precedente comma 31.2 e i valori esposti a bilancio;
 - f) essere inviate a CSEA secondo le modalità da questa stabilite.
- 32.3 Entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, il gestore del servizio idrico integrato:
- a) ha facoltà di aggiornare l'istanza di cui al precedente comma 32.2 comunicando alla CSEA le variazioni degli importi rilevanti per il calcolo degli ammontari di morosità CA_i , eventualmente registrate successivamente al termine di cui al comma 32.1;
 - b) è tenuto a versare alla CSEA eventuali importi incassati, successivamente al termine di cui al comma 32.1, direttamente dall'utente finale o tramite cessioni di crediti, relativi a crediti ammessi al meccanismo di reintegrazione degli oneri di morosità.
- 32.4 I versamenti di cui al precedente comma 32.3 lettera b) devono essere effettuati al netto degli eventuali importi dovuti al gestore ai sensi del medesimo comma lettera a).
- 32.5 Nel caso in cui i versamenti delle somme dovute alla CSEA ai sensi del comma 32.3 lettera b) non vengano effettuati dai gestori del servizio idrico integrato entro il termine previsto dal medesimo comma, il gestore riconosce alla CSEA un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di:
- a) 3,5 punti percentuali, per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni;
 - b) 8 punti percentuali per ritardi superiori a 45 (quarantacinque) giorni, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/1996 calcolato a partire dal tasso TEGM relativo ad anticipi e sconti per importi oltre euro 100.000 (centomila).
- 32.6 Nel caso in cui l'ammontare dei crediti non riscossi e non riconosciuti dal meccanismo di cui al presente provvedimento sia tale da compromettere l'equilibrio finanziario della gestione, l'Ente di governo dell'ambito – d'intesa con il gestore - può presentare all'Autorità apposita istanza per il riconoscimento di tali maggiori costi.

Articolo 33

Disposizioni per la CSEA con riferimento al servizio idrico integrato

- 33.1 La CSEA pubblica, sul proprio sito internet, entro il 28 febbraio 2020 il modulo per l'istanza di partecipazione al meccanismo di compensazione degli oneri di morosità di cui al precedente comma 32.1.

- 33.2 La CSEA entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo al termine per l'invio dell'istanza di partecipazione di cui al comma 32.1:
- a) verifica la completezza della documentazione inviata ai fini dell'ammissibilità dell'istanza medesima;
 - b) provvede alla quantificazione e alla liquidazione dell'ammontare di morosità CA_i per ciascun gestore del servizio idrico integrato partecipante al meccanismo di riconoscimento, ponendo tale ammontare a carico del Conto UII;
 - c) comunica gli ammontari di morosità CA_i all'Autorità e a ciascun gestore del servizio idrico integrato partecipante, per quanto di rispettivo interesse.
- 33.3 Nel caso in cui la CSEA non provveda alla liquidazione dell'ammontare di morosità CA_i entro il termine previsto dal precedente comma 33.2, la CSEA medesima riconosce al gestore un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea.
- 33.4 In seguito all'invio della comunicazione di aggiornamento dell'istanza di cui al precedente comma 32.3 lettera a), relativamente alle variazioni degli importi rilevanti per il calcolo degli ammontari di morosità, la CSEA provvede:
- a) ad aggiornare i valori del credito non incassato CNR_i ;
 - b) a rideterminare gli ammontari di morosità CA_i ;
 - c) a versare, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo al ricevimento della comunicazione, l'eventuale somma spettante al gestore del servizio idrico integrato.
- 33.5 La CSEA verifica, anche a campione, la coerenza, la correttezza e la veridicità del contenuto della documentazione fornita dal gestore del servizio idrico integrato partecipante ai sensi del presente provvedimento con particolare riferimento:
- a) alle informazioni e agli importi di cui ai commi 31.3 e 31.4;
 - b) al rispetto delle condizioni di cui al comma 31.4;
 - c) al rispetto degli obblighi in materia di fatturazione, rateizzazione di cui all'Articolo 28 del presente provvedimento.
- 33.6 La CSEA comunica all'Autorità entro il 30 aprile di ogni anno successivo al 2020:
- a) l'aggiornamento degli ammontari di morosità CA_i riconosciuti a ciascun gestore;
 - b) l'esito delle verifiche effettuate ai sensi del precedente comma 33.5.

Titolo IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 34

Modifiche e integrazioni alla deliberazione 810/2016/R/com

- 34.1 All'Articolo 2, comma 1, lettera c) della deliberazione 810/2016/R/com, dopo le parole "strutture abitative di emergenza (di seguito: SAE)," sono aggiunte le parole "ovvero nei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (di seguito: MAPRE)".
- 34.2 L'Articolo 2, comma 2, della deliberazione 810/2016/R/com è integralmente sostituito dal seguente:
"La sospensione dei termini di pagamento disciplinata dal presente provvedimento si applica per le utenze e i clienti finali di cui al precedente comma 2.1, lettere a), b) e c):
- automaticamente per i primi sei mesi di sospensione dei termini di pagamento;
 - su richiesta del soggetto interessato che dichiari mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda per i successivi sei mesi di sospensione dei termini di pagamento."
- 34.3 All'Articolo 2, comma 3, della deliberazione 810/2016/R/com, dopo le parole "normativa primaria." sono aggiunte le parole "A tal fine, i soggetti richiedenti provvedono alla presentazione dell'istanza prevista dall'Articolo 3, commi 1 e 2, della deliberazione xxx".
- 34.4 All'Articolo 3, comma 1, primo alinea, della deliberazione 810/2016/R/com sono sopresse le parole " , corrispondente al periodo massimo previsto dall'articolo 48, comma 2, del d.l. 189/16,".
- 34.5 L'Articolo 3 della deliberazione 810/2016/R/com è integrato con il seguente comma:
"3.1bis Il periodo di sospensione dei termini di pagamento di cui al precedente comma 3.1 è prorogato di ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli enti competenti."
- 34.6 All'Articolo 6, comma 1, lettera b) della deliberazione 810/2016/R/com le parole "possano sospendere gli adempimenti previsti dalla deliberazione 218/2016/R/idr e dal relativo Allegato TIMSII per un periodo non inferiore a dodici (12) mesi" sono sostituite dalle parole "in deroga alle scadenze fissate dal punto 2. della deliberazione 218/2016/R/IDR siano tenuti all'applicazione del TIMSII a partire

dal 1 luglio 2017 e che tutte le scadenze temporali ivi comprese siano prorogate di dodici (12) mesi”.

- 34.7 All'Articolo 10, comma 4, della deliberazione 810/2016/R/com dopo le parole “strutture abitative di emergenza” sono inserite le seguenti parole “e nei MAPRE”.
- 34.8 All'Articolo 10, comma 5, della deliberazione 810/2016/R/com le parole “al precedente comma 10.3” sono sostituite dalle parole “al precedente comma 10.4”.
- 34.9 All'Articolo 13, comma 1, della deliberazione 810/2016/R/com le parole “entro 15 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione” sono sostituite dalle parole “entro 15 giorni dal termine previsto dai medesimi commi 12.2 e 12.3 per il ricevimento della relativa documentazione”.

Articolo 35

Disposizioni transitorie e finali

- 35.1 Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano anche nel caso in cui i servizi oggetto di agevolazione tariffaria ed i servizi di connessione/attivazione e disattivazione, erogati successivamente alla data di decorrenza del periodo di cui al comma 3.1 della deliberazione 810/2016/R/com, siano già stati oggetto di fatturazione e di pagamento per volontà del cliente o dell'utente finale. In tal caso, gli esercenti ed i gestori del servizio idrico integrato provvedono ad effettuare i relativi conguagli nella prima bolletta utile, e comunque entro il 31 dicembre 2017.
- 35.2 Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro degli Affari Regionali, alla Regione Abruzzo, alla Regione Lazio, alla Regione Marche, alla Regione Umbria, agli Enti di governo dell'ambito territorialmente competenti, all'ANCI e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e ad Acquirente Unico.
- 35.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.